

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
nella qualità di Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
per le competenze relative alla magistratura onoraria

AL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

ALL'ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

AL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
articolazione competente in materia di magistratura onoraria

AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE

AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI LECCE
Sezione autonoma per i magistrati onorari

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LECCE

AL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
per quanto di rispettiva competenza

OGGETTO: esposto, segnalazione istituzionale e richiesta di accertamenti in relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Lecce, R.G. n. 2269/2025, decisa il 24 luglio 2026; applicazione del D.M. 8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10 giugno 2026, a un accertamento anteriore alla sua entrata in vigore; distinzione tra approvazione e omologazione; artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992; art. 192 del D.P.R. n. 495/1992; artt. 4, 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale; artt. 101 e 3 Cost.; d.lgs. n. 116/2017, come modificato dalla legge n. 51/2025; richiesta di verifica circa l'eventuale superamento dei limiti della fisiologica attività interpretativa e circa la rilevanza dei fatti sul piano ordinamentale e della magistratura onoraria.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, più compiutamente generalizzato dal documento allegato, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, iscritta presso l'Agenzia delle Entrate con numero 35 serie 3, C.F. 93064060259, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it,

ESPONE

Con la presente vengono sottoposti alle Autorità in indirizzo fatti che richiedono di essere esaminati, ciascuna nei limiti delle rispettive attribuzioni, mantenendo distinta la valutazione del merito della singola controversia dai profili ordinamentali, professionali ed eventualmente ulteriori che dovessero emergere dagli accertamenti. La segnalazione riguarda il percorso motivazionale seguito nella sentenza R.G. n. 2269/2025 e le conseguenze che esso attribuisce, rispetto a un accertamento del 2025, al sopravvenuto D.M. n. 125/2026, con particolare riferimento alla distinzione tra approvazione e omologazione, alla disciplina intertemporale e alla portata testuale dell'art. 6 del decreto.

La segnalazione non muove dall'assunto che un giudice di merito sia vincolato, in senso formale, a ogni precedente della Corte di cassazione, né pretende di trasformare un dissenso interpretativo in un illecito. L'art. 101, secondo comma, della Costituzione stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge e consente quindi al giudice di merito di discostarsi anche da un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità. Ciò che viene sottoposto a verifica è diverso: occorre accertare se il percorso seguito nella sentenza R.G. n. 2269/2025 rimanga riconoscibile come attività interpretativa della legge oppure se, per sostenere una soluzione dichiaratamente difforme dall'orientamento della Seconda Sezione civile, sia stata attribuita a una fonte ministeriale sopravvenuta una portata normativa e temporale che il suo testo non prevede, sino a incidere retrospettivamente su un accertamento effettuato nel 2025.

La verifica è richiesta perché la motivazione non si limita a preferire una lettura diversa dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada. Essa affronta espressamente la distinzione tra approvazione e omologazione, dichiara di non condividere Cass. civ., Sez. II, n. 10505/2024 e le decisioni successive che ne hanno seguito l'indirizzo, qualifica l'omologazione come requisito suscettibile di essere superato sul piano probatorio mediante approvazione, taratura e corretto funzionamento del dispositivo e, infine, utilizza il D.M. n. 125/2026 per riconoscere una condizione pregressa a un apparecchio impiegato quando il decreto non era ancora entrato in vigore. Nello stesso passaggio, dopo avere riportato correttamente la formula dell'art. 6 secondo cui i dispositivi interessati «si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto», la sentenza afferma poi, con

riferimento al K53800_SPEED, che il prototipo «si intende omologato per tutti i fini di legge». La rilevanza della vicenda deriva dalla combinazione di questi elementi e dalla loro incidenza sulla portata di una disposizione legislativa che attribuisce valore probatorio alle risultanze di apparecchiature «debitamente omologate».

1. LA VICENDA, IL TITOLO DELL'APPARECCHIATURA E IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DELLA SENTENZA

La sentenza oggetto della presente segnalazione è stata pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, dott. Valter Vavalle, nel procedimento civile R.G. n. 2269/2025, definito il 24 luglio 2026. Il giudizio traeva origine dall'opposizione a un verbale elevato nel 2025 dalla Polizia Locale di Lecce per una contestata violazione dell'art. 142 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, rilevata sulla S.C. 243, all'altezza del km 8+169, in direzione Maglie. La collocazione temporale è essenziale: l'accertamento, il verbale e l'instaurazione del giudizio appartengono al 2025, mentre il D.M. 8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10 giugno 2026, è entrato in vigore soltanto il 12 luglio 2026, pochi giorni prima della decisione. La legittimità della rilevazione e la qualità della relativa fonte di prova dovevano pertanto essere ricostruite, in primo luogo, alla luce delle norme e dei titoli amministrativi esistenti al momento dell'accertamento.

L'apparecchiatura indicata in sentenza è il Project Automation K53800_SPEED. Quale titolo amministrativo viene richiamato il decreto dirigenziale n. 549 del 21 dicembre 2021, unitamente alle verifiche di funzionalità e taratura del dispositivo. Tale decreto è un provvedimento di approvazione; la sentenza non individua, con riferimento alla data dell'accertamento del 2025, un autonomo decreto di omologazione. La differenza è rilevante perché taratura e verifiche di funzionalità riguardano il corretto comportamento del singolo esemplare, mentre l'omologazione attiene al titolo tecnico-amministrativo che l'art. 142, comma 6, richiede affinché le risultanze dell'apparecchiatura assumano il valore di fonte di prova previsto dalla legge. Un dispositivo può essere correttamente installato, funzionante e periodicamente tarato senza che tali circostanze mutino la natura del titolo amministrativo di cui dispone.

La sentenza affronta direttamente questa difficoltà e non la considera una mera questione terminologica. Dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità che distingue approvazione e omologazione, il giudicante afferma la loro «sostanziale equivalenza», valorizzando la pretesa pari valenza tecnico-amministrativa dei due procedimenti e contestando alla Corte di cassazione una «eccessiva valorizzazione» del dato letterale dell'art. 142, comma 6. A questa prima argomentazione ne viene affiancata una seconda: la previsione dell'art. 142, comma 6, sarebbe riconducibile a una presunzione iuris tantum e,

anche nell'ipotesi in cui l'apparecchio non fosse debitamente omologato, il convincimento giudiziale potrebbe formarsi sulla rilevazione proveniente da un dispositivo approvato, tarato e sottoposto alle verifiche di funzionalità, gravando sull'opponente l'onere di allegare e dimostrare specifici difetti di affidabilità, costruzione, installazione o funzionamento.

La motivazione introduce poi il D.M. n. 125/2026 e attribuisce all'art. 6 una funzione «prevalentemente ricognitiva». Secondo tale ricostruzione, l'inserimento del K53800_SPEED nell'Allegato B non conferirebbe ex novo una qualità prima inesistente, ma attesterebbe una «pregressa rispondenza» del dispositivo ai requisiti dell'omologazione e assicurerebbe continuità tra il precedente regime di approvazione e quello successivo di omologazione. L'argomento viene impiegato per valutare la legittimità di un accertamento eseguito nel 2025 e produce quindi un effetto retrospettivo preciso: una disciplina entrata in vigore nel luglio 2026 viene utilizzata per riconoscere, sul piano giuridico e probatorio, una condizione riferita a una rilevazione già formata nell'anno precedente.

Assume infine rilievo la formulazione adoperata dalla sentenza. Nel riportare il contenuto dell'art. 6, il giudicante trascrive correttamente la previsione secondo cui i dispositivi interessati «si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto»; poche righe dopo, applicando la disposizione al K53800_SPEED, utilizza invece l'espressione «si intende omologato per tutti i fini di legge». La seconda formula amplia il perimetro della prima, perché sostituisce al riferimento circoscritto ai fini del decreto una proposizione riferita alla generalità degli effetti di legge. La stessa decisione dichiara inoltre di affrontare questioni che non sarebbero state espressamente dedotte dalla parte opponente, affermando di farlo per una più completa disamina della materia e per assicurare prevedibilità alla decisione, e compensa le spese richiamando il contrasto esistente all'interno dell'Ufficio. Questi dati rendono opportuno esaminare la motivazione nel suo insieme, evitando sia di ridurla a una mera divergenza dal precedente di legittimità sia di anticipare qualificazioni soggettive che richiedono elementi ulteriori.

2. IL QUADRO NORMATIVO E IL CONSOLIDAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Il parametro legislativo centrale è l'art. 142, comma 6, del Codice della strada, che, ai fini della determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, attribuisce valore di fonte di prova alle risultanze delle apparecchiature «debitamente omologate». La disposizione va coordinata con l'art. 45, comma 6, dello stesso Codice e con l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Il quadro normativo previgente al D.M. del 2026 già contemplava, con formulazioni distinte, approvazione e omologazione; la differenza non è quindi stata introdotta dal nuovo decreto e non può essere ricostruita come un mero cambio di

nomenclatura intervenuto nel 2026. Il problema giuridico consiste nel verificare quale titolo fosse richiesto dalla norma primaria affinché la misurazione assumesse la specifica efficacia probatoria prevista dal legislatore.

La Corte di cassazione, Sezione II civile, con ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, Rv. 670887-01, ha affrontato direttamente il caso dell'accertamento effettuato mediante apparecchiatura preventivamente approvata ma non debitamente omologata e ha escluso l'equipollenza giuridica tra i due titoli, richiamando il coordinamento tra l'art. 142, comma 6, l'art. 45, comma 6, e l'art. 192 del regolamento di esecuzione. La pronuncia non fonda la distinzione su una preferenza lessicale, ma sul fatto che l'ordinamento disciplina separatamente i procedimenti e che la norma speciale sulla prova della velocità richiede l'omologazione. Nello stesso giudizio erano stati richiamati pareri, note e circolari ministeriali diretti a sostenere la sovrapponibilità dei procedimenti, ma la Corte non li ha ritenuti idonei a modificare il contenuto della disposizione legislativa primaria.

L'indirizzo è stato ribadito con ordinanza n. 20913 del 26 luglio 2024, che ha fatto rinvio alla motivazione di Cass. n. 10505/2024 e ha nuovamente affermato la differenza strutturale e funzionale tra approvazione e omologazione. Con ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025 la Corte ha poi affrontato una fattispecie nella quale gli apparecchi risultavano approvati e regolarmente sottoposti a taratura periodica, chiarendo che la taratura appartiene a un piano diverso e non assorbe né sostituisce la mancanza dell'omologazione. In quella stessa decisione la Corte ha esaminato la circolare del Ministero dell'interno n. 995 del 23 gennaio 2025, adottata sulla base del parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 18 dicembre 2024, ribadendo che circolari e atti amministrativi di indirizzo non costituiscono fonti del diritto e non possono attribuire all'approvazione effetti che non trovino riscontro nella normativa primaria.

La successiva ordinanza n. 13996 del 26 maggio 2025 ha confermato l'illegittimità dell'accertamento eseguito con apparecchio approvato ma non omologato e ha valorizzato il tema dell'onere dell'Amministrazione di dimostrare la sussistenza del requisito richiesto per la fonte di prova. Nel 2026 l'orientamento è stato ulteriormente ribadito. L'ordinanza n. 8797 dell'8 aprile 2026 ha nuovamente escluso che la somiglianza di taluni passaggi procedurali consenta di equiparare i due titoli e ha affermato che pareri ministeriali, circolari e prassi amministrative non possono modificare il contenuto precettivo sovraordinato dell'art. 142, comma 6, né sostituire i criteri di interpretazione posti dall'art. 12 delle preleggi. Con ordinanza n. 14285 del 14 maggio 2026 la Seconda Sezione ha ancora confermato che l'approvazione non è giuridicamente equipollente all'omologazione e che il legislatore non aveva modificato la formulazione dell'art. 142, comma 6.

Alla data del 24 luglio 2026, quindi, la distinzione non era affidata a un unico precedente isolato. Esisteva una sequenza di decisioni conformi, distribuite tra il 2024 e il 2026, che aveva esaminato proprio gli argomenti poi ripresi nella sentenza segnalata: la pretesa equivalenza tecnica dei procedimenti, il ruolo della taratura, il valore delle interpretazioni ministeriali e della prassi amministrativa, il rapporto tra fonte primaria e atti subordinati. La rilevanza di questo quadro non consiste nell'attribuire alle pronunce della Cassazione un'efficacia formalmente normativa che non possiedono, ma nel constatare che il giudicante dichiara espressamente di conoscere l'orientamento e di non condividerlo. L'accertamento richiesto deve quindi concentrarsi sulle ragioni e sugli strumenti normativi utilizzati per costruire il dissenso, non sulla mera esistenza di una soluzione diversa.

3. AUTONOMIA INTERPRETATIVA, ART. 101 COST., FUNZIONE NOMOFILATTICA E LIMITE TESTUALE DELL'INTERPRETAZIONE

L'indipendenza del giudice e l'autonomia dell'interpretazione costituiscono presupposti irrinunciabili della funzione giurisdizionale. L'art. 101, secondo comma, Cost. non assoggetta il giudice al precedente della Corte di cassazione, ma alla legge; da ciò deriva la possibilità di discostarsi anche da un orientamento consolidato, purché la decisione resti il risultato di un procedimento ermeneutico riconoscibile e controllabile. Nello stesso sistema, l'art. 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 attribuisce alla Corte di cassazione la funzione di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. La funzione nomofilattica non introduce uno stare decisis rigido, ma rende particolarmente significativa la motivazione con la quale un giudice di merito decide di abbandonare un indirizzo reiterato e fondato direttamente sul testo della norma primaria.

Il limite dell'attività interpretativa trova un riferimento generale nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, che impone di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione e dall'intenzione del legislatore. L'interpretazione sistematica e teleologica può chiarire una disposizione, coordinare norme diverse e risolvere ambiguità, ma non può sostituire al testo emanato una proposizione diversa quando da tale sostituzione derivi un ampliamento degli effetti giuridici della norma. Questa considerazione assume rilievo specifico nella sentenza segnalata, perché il testo dell'art. 6 del D.M. viene prima riportato nella sua formulazione effettiva e successivamente richiamato mediante una frase di portata più ampia, proprio nel passaggio destinato a giustificare l'utilizzo del nuovo regime rispetto al K53800_SPEED.

Il tema dei confini dell'interpretazione è stato affrontato anche dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile dei magistrati. La legge 13 aprile 1988, n. 117, come

modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18, tutela l'attività di interpretazione delle norme e di valutazione dei fatti e delle prove, ma contempla tra le ipotesi di colpa grave anche la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea secondo i presupposti stabiliti dalla stessa disciplina. Le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 11747 del 3 maggio 2019, hanno chiarito che l'errore interpretativo, anche grave, non determina automaticamente responsabilità e che la salvaguardia opera finché il provvedimento resti il risultato di un effettivo procedimento ermeneutico; il limite viene individuato nelle ipotesi nelle quali la decisione sconfini nell'abnormità, nel cosiddetto «diritto libero» o in un uso arbitrario del dato normativo. Il richiamo non serve a formulare una domanda risarcitoria né ad anticipare una responsabilità, ma a evidenziare che l'ordinamento stesso distingue l'interpretazione, anche radicalmente dissentiente, dalla costruzione di una regola non ricavabile dalle fonti applicabili.

Per questa ragione non sarebbe sufficiente esaurire l'esame osservando che il Giudice di Pace poteva dissentire da Cass. n. 10505/2024. Tale facoltà non è contestata. Deve invece essere verificato se il dissenso sia stato costruito attribuendo alla legge e al decreto ministeriale significati compatibili con i rispettivi testi e con la gerarchia delle fonti, oppure se la soluzione prescelta abbia richiesto di attenuare il requisito legislativo dell'omologazione, di riconoscere alla fonte secondaria un effetto retrospettivo non espresso e di utilizzare una formulazione più ampia di quella contenuta nell'art. 6. È su questa concatenazione, non sulla difformità dalla Cassazione in quanto tale, che si chiede una valutazione istituzionale.

4. IL D.M. N. 125/2026: CONTENUTO, DISCIPLINA TRANSITORIA, ENTRATA IN VIGORE E COMUNICAZIONE MINISTERIALE

Il D.M. 8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 159 dell'11 luglio 2026, disciplina caratteristiche, requisiti, procedure di omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei dispositivi destinati all'accertamento della velocità ed è entrato in vigore il 12 luglio 2026. L'art. 6 contiene le disposizioni transitorie e, per i prototipi già approvati ai sensi della disciplina precedente e indicati nell'Allegato B, prevede che i dispositivi e sistemi conformi a tali prototipi «si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto». Il testo non afferma che i precedenti decreti di approvazione divengano, sin dalla loro origine, decreti di omologazione, non dichiara validi per effetto retroattivo gli accertamenti eseguiti prima del 12 luglio 2026 e non contiene una clausola generale di sanatoria delle sanzioni o delle fonti di prova già formate.

La struttura della disciplina transitoria conferma, inoltre, che approvazione e omologazione continuano a essere considerate categorie distinte. Per talune apparecchiature precedentemente approvate è prevista la possibilità di ottenere l'omologazione secondo le procedure disciplinate dal nuovo decreto; le istanze di approvazione pendenti vengono ricondotte al procedimento di omologazione e, dall'entrata in vigore del nuovo regime, non vengono più presentate nuove domande di approvazione secondo il sistema precedente. Se il passaggio introdotto nel 2026 fosse soltanto un mutamento terminologico, non vi sarebbe ragione di disciplinare la conversione delle istanze, il rilascio di nuovi provvedimenti di omologazione e il trattamento differenziato delle varie categorie di dispositivi. La disciplina transitoria può assicurare continuità operativa dal momento della sua entrata in vigore, ma tale funzione non dimostra, da sola, che il titolo giuridico richiesto dall'art. 142, comma 6, esistesse già negli anni precedenti.

La comunicazione pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 13 luglio 2026, pur non costituendo fonte normativa e non potendo determinare il significato della legge, assume rilievo come indicazione della stessa Amministrazione che ha emanato il decreto. Il Ministero ha riferito l'operatività del nuovo regime al 12 luglio 2026 e, con riguardo alla verbalizzazione, ha indicato che per le violazioni accertate «dal 12 luglio 2026» con le apparecchiature interessate è opportuno riportare che il dispositivo è omologato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. n. 125/2026. Tale comunicazione non risolve la questione giuridica, ma rende ancora più necessario individuare la base normativa dell'effetto retrospettivo attribuito dalla sentenza a un accertamento del 2025, poiché neppure l'Amministrazione ha presentato il decreto come una disposizione espressamente destinata a sanare il passato.

La sentenza, invece, qualifica il nuovo assetto come continuità tra il precedente sistema di approvazione e il nuovo sistema di omologazione e parla di un «mutamento terminologico e procedurale» che non dovrebbe incidere sulla validità sostanziale dei dispositivi già riconosciuti idonei. Questa rappresentazione richiede particolare cautela, perché la distinzione terminologica e giuridica tra approvazione e omologazione era già presente nel Codice della strada e nell'art. 192 del regolamento di esecuzione ben prima del 2026 ed è proprio su quella distinzione che, dal 2024, si è sviluppata la giurisprudenza della Corte di cassazione. Il decreto del 2026 può certamente dettare un nuovo regime e prevedere regole transitorie; diversa è la conclusione secondo cui esso dimostrerebbe che la qualità giuridica dell'omologazione fosse già posseduta, con gli stessi effetti, dai dispositivi precedentemente approvati.

5. IRRETROATTIVITÀ, GERARCHIA DELLE FONTI E NATURA “RICOGNITIVA” ATTRIBUITA AL DECRETO

L'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, salvo che l'ordinamento preveda diversamente nei limiti costituzionalmente consentiti. In materia di sanzioni amministrative il principio si coordina con l'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui secondo comma stabilisce che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. La Corte costituzionale, con sentenza n. 73 del 2026, depositata il 12 maggio 2026, ha ribadito che tale disposizione conferma l'applicabilità del principio generale sancito dall'art. 11 delle preleggi e che, in assenza di una previsione retroattiva, neppure il carattere più favorevole della disciplina sopravvenuta consente di applicarla automaticamente al passato. Il richiamo è effettuato per il principio intertemporale e non per assimilare fattispecie tra loro diverse.

Nel caso segnalato la difficoltà è anteriore e, sotto alcuni profili, più radicale. Non si discute di una legge sopravvenuta che abbia modificato espressamente il requisito dell'art. 142, comma 6, e ne abbia regolato l'applicazione ai rapporti pendenti. Si discute di un decreto ministeriale entrato in vigore il 12 luglio 2026, utilizzato per riconoscere a un dispositivo impiegato nel 2025 una condizione che, secondo la norma primaria, era rilevante al momento della formazione della prova. Per attribuire a tale fonte un effetto sul passato occorre individuare una disposizione che consenta l'operazione; la semplice qualificazione del decreto come «ricognitivo» non sostituisce la necessità di una base normativa, perché una ricognizione presuppone l'esistenza anteriore della situazione giuridica che si pretende soltanto di riconoscere.

La distinzione tra conformità tecnica e titolo giuridico è decisiva. Un modello approvato anni prima può presentare caratteristiche tecniche che, confrontate nel 2026 con i requisiti del nuovo decreto, risultino pienamente conformi. Da questo dato materiale non discende automaticamente che lo stesso modello fosse già «debitamente omologato» nel 2025 ai sensi dell'art. 142, comma 6. Per sostenere la preesistenza della qualità giuridica occorre indicare la norma vigente nel 2021 e nel 2025 dalla quale derivava l'equivalenza tra il decreto di approvazione n. 549/2021 e l'omologazione richiesta dalla legge. Se tale fonte non viene individuata, il D.M. del 2026 finisce per essere utilizzato come prova retrospettiva del presupposto che dovrebbe invece essere dimostrato attraverso l'ordinamento previgente: il dispositivo sarebbe già sostanzialmente omologato perché il decreto sopravvenuto lo considera oggi tale, e il decreto sarebbe ricognitivo perché si assume che la condizione esistesse già. È un ragionamento circolare che richiede un fondamento normativo ulteriore per poter produrre effetti sul passato.

La gerarchia delle fonti rafforza la necessità di questa verifica. L'art. 142, comma 6, è disposizione con forza di legge; il D.M. n. 125/2026 è fonte subordinata, chiamata a disciplinare gli aspetti tecnici e procedurali demandati all'Amministrazione. L'art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni legislative. Una fonte ministeriale può quindi definire il regime tecnico e procedurale per il futuro e disciplinare il passaggio al nuovo sistema, ma non può essere interpretata come strumento idoneo a eliminare retroattivamente un requisito posto dalla legge primaria senza una base legislativa che autorizzi tale effetto. Altrimenti non si avrebbe soltanto applicazione della fonte secondaria, ma una modifica retrospettiva della condizione probatoria stabilita dal legislatore.

La sentenza attribuisce invece all'inserimento del K53800_SPEED nell'Allegato B il significato di una attestazione di «pregressa rispondenza», utilizzandola per confermare la validità di una rilevazione effettuata quando il nuovo decreto non esisteva. L'effetto sul passato non è quindi marginale rispetto alla ratio decidendi, ma costituisce uno degli strumenti attraverso i quali viene superata la mancanza, nel 2025, di un autonomo titolo di omologazione indicato in sentenza. La verifica istituzionale richiesta riguarda precisamente questo passaggio: se una fonte ministeriale sopravvenuta possa essere impiegata per riconoscere retrospettivamente la condizione probatoria prescritta dalla legge e, in caso affermativo, quale disposizione attribuisca al decreto tale efficacia.

6. LA FORMULA DELL'ART. 6 E LA DIFFERENZA TRA «I FINI DI CUI AL PRESENTE DECRETO» E «TUTTI I FINI DI LEGGE»

La formulazione utilizzata nella sentenza merita un esame autonomo perché incide direttamente sull'estensione attribuita alla fonte secondaria. L'art. 6 del D.M. n. 125/2026, come riportato dalla stessa motivazione, stabilisce che i dispositivi e sistemi conformi ai prototipi individuati nell'Allegato B «si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto». Il riferimento ai fini del decreto delimita l'effetto all'interno della disciplina introdotta dalla fonte ministeriale e deve essere letto nel contesto delle disposizioni su omologazione, taratura, verifiche e regime transitorio. Quando, poche righe dopo, il giudicante afferma che il K53800_SPEED «si intende omologato per tutti i fini di legge», la proposizione assume un'estensione differente, perché il limite testuale riferito al decreto viene sostituito con un richiamo indistinto alla generalità degli effetti previsti dall'ordinamento.

La circostanza non può essere attribuita alla mancata conoscenza del testo, poiché la formulazione normativa corretta è presente nella stessa decisione. Occorre pertanto verificare se la successiva espressione costituisca una mera imprecisione redazionale priva

di influenza sulla ratio decidendi oppure se sia funzionale alla costruzione mediante la quale il decreto del 2026 viene utilizzato per riconoscere il requisito dell'omologazione anche rispetto a un accertamento del 2025. La differenza assume rilievo proprio perché l'effetto che la motivazione trae dal nuovo decreto non resta confinato al funzionamento del regime successivo al 12 luglio 2026, ma viene proiettato sul titolo posseduto dal dispositivo nel momento della rilevazione precedente.

L'art. 12 delle preleggi impedisce di considerare irrilevante il dato testuale quando il risultato interpretativo comporti l'ampliamento degli effetti giuridici della disposizione. L'interpretazione può chiarire cosa debba intendersi per «fini di cui al presente decreto» e coordinare tale formula con le altre norme applicabili; più difficile è ricavare dal testo una proposizione che elimini la delimitazione espressamente utilizzata dalla fonte. L'accertamento richiesto non presuppone che ogni inesattezza lessicale di una sentenza assuma rilievo ordinamentale. La sua importanza dipende dal contesto: se la diversa formula fosse isolata e ininfluyente, potrebbe trattarsi di un errore materiale; se fosse invece reiterata e utilizzata come fondamento dell'efficacia generale e retrospettiva del decreto, assumerebbe un significato oggettivamente diverso e dovrebbe essere valutata insieme agli altri passaggi motivazionali.

7. LA PRESUNZIONE IURIS TANTUM, LA TARATURA E LA DISTRIBUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO

La sentenza costruisce un'ulteriore via per riconoscere efficacia alla rilevazione anche prescindendo dalla piena equiparazione tra approvazione e homologazione. Secondo la motivazione, il valore riconosciuto dall'art. 142, comma 6, alle risultanze delle apparecchiature omologate integrerebbe una presunzione iuris tantum; di conseguenza, anche in presenza di un apparecchio non debitamente omologato, il giudice potrebbe formare il proprio convincimento sulla base della rilevazione di un dispositivo approvato, sottoposto a verifiche di funzionalità e taratura e corroborato da ulteriori elementi presuntivi, mentre l'opponente dovrebbe allegare e provare specifici difetti di costruzione, installazione, funzionamento o affidabilità.

Questa impostazione sovrappone, tuttavia, due questioni giuridicamente diverse. L'art. 142, comma 6, non si limita a stabilire un criterio di maggiore o minore attendibilità tecnica della misurazione, ma individua le risultanze che possono costituire fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità. La taratura attiene alla correttezza metrologica e le verifiche funzionali al comportamento del singolo esemplare; l'omologazione attiene al titolo richiesto dalla legge perché quella risultanza sia utilizzabile con la specifica efficacia probatoria prevista dalla disposizione. Per questo Cass. n.

12924/2025 ha distinto espressamente i piani, escludendo che la regolare taratura assorba o sostituisca l'omologazione.

La distinzione si riflette anche sull'onere probatorio. Il cittadino che deduce la mancanza dell'omologazione non afferma necessariamente che l'apparecchio abbia misurato male la velocità; contesta che l'Amministrazione abbia formato la prova mediante uno strumento munito del titolo prescritto dalla legge. Chiedergli di dimostrare un concreto malfunzionamento sposta la controversia dalla legittimità della fonte di prova alla sua attendibilità materiale. L'assenza di prova di un guasto non dimostra l'esistenza del titolo di omologazione e la corretta taratura non modifica la natura del provvedimento di approvazione. La giurisprudenza di legittimità richiamata nell'esposto ha, del resto, posto a carico dell'Amministrazione la dimostrazione dei requisiti della fonte di prova quando l'omologazione venga specificamente contestata.

Se la tesi della presunzione iuris tantum consentisse di utilizzare, con la stessa efficacia, una misurazione proveniente da un apparecchio soltanto approvato purché affidabile e tarato, l'omologazione perderebbe una propria funzione autonoma: l'equivalenza esclusa sul piano normativo verrebbe ricostruita sul piano probatorio. La sentenza finisce così per prospettare due argomenti convergenti. Da un lato, il D.M. del 2026 viene impiegato per riconoscere retrospettivamente una condizione assimilata all'omologazione; dall'altro, qualora quella condizione non fosse ritenuta esistente, la stessa rilevazione potrebbe comunque essere utilizzata come prova in forza dell'approvazione e della concreta affidabilità tecnica. La compatibilità di tale costruzione con l'art. 142, comma 6, e con la giurisprudenza che distingue titolo, taratura e funzionamento costituisce uno dei profili centrali da sottoporre agli organi competenti.

8. GLI ELEMENTI OGGETTIVI DELLA MOTIVAZIONE, I LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ INTERPRETATIVA E LA NECESSITÀ DI ULTERIORI ACCERTAMENTI

La presente segnalazione non pretende di desumere automaticamente un dolo del giudicante dall'eventuale illegittimità della sentenza e non formula, allo stato, una specifica imputazione penale. Una qualificazione soggettiva di tale natura richiede elementi ulteriori e non può essere ricavata dalla sola esistenza di una decisione ritenuta contra legem o difforme dalla giurisprudenza di legittimità. La cautela sulla qualificazione soggettiva, tuttavia, non rende irrilevanti i dati oggettivi contenuti nel provvedimento, che devono essere valutati nel loro insieme per comprendere se la vicenda sia riconducibile a un dissenso interpretativo, a un errore materiale o a un percorso che richieda approfondimenti ordinamentali più incisivi.

Dalla sentenza risulta che il giudicante richiama Cass. n. 10505/2024, dichiara di non condividerla e menziona le successive pronunce conformi; dedica una parte articolata della motivazione alla distinzione tra approvazione e omologazione; conosce e utilizza il D.M. n. 125/2026; riporta correttamente la formula dell'art. 6 e successivamente adopera l'espressione più ampia «per tutti i fini di legge»; attribuisce al decreto natura prevalentemente ricognitiva e parla di «pregressa rispondenza»; applica tale costruzione a un giudizio iscritto nel 2025; affronta anche questioni che dichiara non espressamente dedotte, dichiarando di perseguire una più completa disamina e la prevedibilità della decisione; richiama infine, ai fini delle spese, l'esistenza di un contrasto interno all'Ufficio. Considerati unitariamente, questi elementi escludono che l'esame possa essere limitato all'ipotesi di una semplice mancata conoscenza del problema giuridico.

La legge n. 117/1988 e Cass., Sez. Unite, n. 11747/2019 vengono richiamate esclusivamente per delimitare il tema, non per anticipare una responsabilità civile o personale. L'ordinamento protegge l'attività interpretativa anche quando conduce a soluzioni minoritarie o errate, ma non rende irrilevante qualsiasi operazione compiuta sul testo normativo. Per questo gli accertamenti dovrebbero verificare se la diversa formulazione dell'art. 6 sia un errore isolato, se la qualificazione retrospettiva del decreto sia stata reiterata, se la tesi della sostanziale equivalenza sia stata stabilmente utilizzata dopo la formazione dell'orientamento di legittimità e se esistano ulteriori elementi documentali, interni o esterni ai singoli provvedimenti, idonei a chiarire la natura della scelta interpretativa.

Qualora dall'acquisizione di ulteriori sentenze, atti, comunicazioni o circostanze emergessero elementi autonomi e specifici suscettibili di assumere rilevanza penale, si chiede che essi siano trasmessi all'Autorità giudiziaria competente secondo le regole previste dall'ordinamento e, ove ne ricorrano concretamente i presupposti soggettivi e territoriali, tenendo conto della disciplina speciale dell'art. 11 c.p.p. La richiesta non trasforma il contenuto della sentenza in notizia di reato, ma evita l'automatismo opposto, cioè che eventuali fatti ulteriori vengano assorbiti in una generica affermazione di insindacabilità dell'attività interpretativa. La distinzione deve rimanere rigorosa: ciò che la sentenza documenta può fondare un accertamento; l'eventuale elemento soggettivo ulteriore deve essere verificato con gli strumenti e secondo le garanzie previste dall'ordinamento.

9. IL REGIME DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E I POTERI DI VIGILANZA E VALUTAZIONE

La posizione del dott. Valter Vavalle deve essere esaminata secondo la disciplina specificamente applicabile alla magistratura onoraria, senza sovrapporre automaticamente il regime previsto per i magistrati professionali. Il riferimento generale è il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. L'art. 20 impone al magistrato onorario, nei limiti di compatibilità, l'osservanza dei doveri connessi all'esercizio della funzione e richiede che le funzioni e i compiti siano esercitati con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio. La legge 15 aprile 2025, n. 51, entrata in vigore il 1° maggio 2025, ha inoltre modificato la disciplina dei magistrati onorari già in servizio e confermati, introducendo tra l'altro gli artt. 30-quinquies e 30-sexies del d.lgs. n. 116/2017.

L'art. 30-quinquies prevede per i magistrati onorari confermati una valutazione quadriennale diretta a verificare la permanenza dell'idoneità professionale. Ai fini di tale valutazione devono essere trasmessi alla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, tra gli altri elementi, il rapporto del capo dell'ufficio sull'attività svolta, gli atti e i provvedimenti estratti a campione secondo i criteri del CSM, l'autorelazione dell'interessato, le statistiche comparate per tipologia di procedimenti e provvedimenti, nonché gli altri documenti e le segnalazioni previsti dalla norma. La disciplina mostra quindi che l'esame della concreta attività giurisdizionale e di un campione di provvedimenti costituisce uno strumento ordinario della valutazione professionale e consente di distinguere un episodio isolato da un orientamento reiterato, senza trasformare la verifica in un improprio giudizio di impugnazione delle singole decisioni.

L'art. 30-sexies disciplina la violazione dei doveri inerenti alle funzioni e attribuisce, per i giudici onorari confermati, al Presidente del Tribunale la vigilanza sul rispetto degli impegni e dei doveri richiamati dalla disciplina. In caso di grave inadempimento o grave violazione, il Presidente del Tribunale investe la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formulando proposta di decadenza; la Sezione, sentito l'interessato, valuta la fondatezza della proposta e, ove la ritenga fondata, la trasmette con parere motivato al Consiglio Superiore della Magistratura, cui compete la decisione. Nei casi di minore gravità la stessa procedura può condurre all'ammonizione o alla sospensione fino a un anno, mentre nei casi di particolare gravità la Sezione autonoma può disporre, nei termini stabiliti dalla legge, la sospensione cautelare sino alla decisione del CSM. La sequenza legislativa garantisce quindi sia la vigilanza sia il contraddittorio e la graduazione delle conseguenze.

Poiché l'esponente non dispone del fascicolo personale del dott. Vavalle e non può confermare quale sia la sua esatta posizione nell'ambito del ruolo ad esaurimento e delle procedure di conferma previste dagli artt. 29 e seguenti, si chiede preliminarmente di accertarne lo status e di applicare il regime *ratione personae* e *ratione temporis* effettivamente vigente alla data della sentenza. Se risulterà applicabile la disciplina dei

magistrati onorari confermati, gli artt. 30-quinquies e 30-sexies forniranno il quadro per valutare, rispettivamente, la permanenza dell'idoneità professionale e l'eventuale violazione dei doveri inerenti alle funzioni. Se dovesse risultare applicabile un diverso regime, i fatti andranno esaminati secondo le disposizioni pertinenti, evitando automatismi e assicurando al magistrato interessato tutte le garanzie procedurali previste dalla legge.

La richiesta rivolta al Presidente del Tribunale non è quella di sostituirsi al giudice dell'impugnazione o di correggere il merito della sentenza. Si chiede di esercitare i poteri di vigilanza e di valutazione che l'ordinamento attribuisce al capo dell'ufficio, accertando se la complessiva attività del magistrato, considerata attraverso un campione adeguato di provvedimenti e non attraverso una singola pronuncia estrapolata dal contesto, presenti profili rilevanti rispetto ai doveri e all'idoneità professionale. La Sezione autonoma del Consiglio giudiziario e il CSM potranno poi svolgere le valutazioni di rispettiva competenza secondo la procedura applicabile e nel pieno rispetto del contraddittorio.

10. LE SEGNALAZIONI PERVENUTE, LA VERIFICA DELLA REITERAZIONE E IL CONTRASTO INTERNO ALL'UFFICIO

La verifica non dovrebbe arrestarsi alla sola sentenza R.G. n. 2269/2025. Ad ALTVELOX sono pervenute segnalazioni di cittadini e utenti della strada che riferiscono dell'esistenza di ulteriori pronunce del medesimo Giudice di Pace in controversie relative agli accertamenti di velocità e alla questione dell'omologazione. Tali segnalazioni, allo stato, non vengono assunte come prova del numero, del contenuto o della natura delle ulteriori decisioni, ma costituiscono una ragione concreta per chiedere che l'accertamento venga effettuato attraverso i registri e gli archivi ufficiali dell'Ufficio, con modalità rispettose della riservatezza delle parti e limitate a quanto necessario per le competenze ordinamentali.

Si chiede quindi di verificare quante decisioni siano state pronunciate dal dott. Valter Vavalle, almeno nel periodo compreso tra il 18 aprile 2024 e il 24 luglio 2026, in controversie nelle quali sia stata eccepita o comunque affrontata la mancata homologazione delle apparecchiature per la misurazione della velocità. L'esame dovrebbe accertare se la tesi della «sostanziale equivalenza» tra approvazione e homologazione e la qualificazione dell'art. 142, comma 6, come presunzione iuris tantum compaiano occasionalmente o costituiscano un orientamento reiterato, nonché con quali argomentazioni siano state mantenute dopo le successive pronunce conformi della Corte di cassazione. Per le decisioni successive al 12 luglio 2026 dovrebbe inoltre essere verificato se il D.M. n. 125/2026 sia stato applicato a rilevazioni anteriori alla sua entrata in vigore, se ricorra la nozione di

«pregressa rispondenza» e se sia stata nuovamente utilizzata la formula «per tutti i fini di legge».

La reiterazione, ove accertata, non costituirebbe di per sé prova di un illecito, ma consentirebbe di attribuire il corretto significato oggettivo alla motivazione segnalata. Una imprecisione lessicale isolata può essere compatibile con l'errore materiale; l'impiego ripetuto della medesima formulazione, soprattutto qualora serva stabilmente a estendere gli effetti del decreto a fatti anteriori, richiederebbe una valutazione diversa. Lo stesso vale per la tesi della retroattività ricognitiva: una singola decisione può esprimere un orientamento interpretativo individuale, mentre la riproduzione sistematica della stessa costruzione in una pluralità di controversie, dopo la conoscenza del quadro normativo e giurisprudenziale, è un dato professionale che gli organi di vigilanza e valutazione possono esaminare nei limiti delle rispettive competenze.

La necessità di una ricognizione più ampia è rafforzata dalla stessa sentenza, che compensa le spese richiamando il «contrasto esistente all'interno dell'Ufficio». Tale affermazione indica che la questione non è soltanto teorica: cittadini destinatari di verbali fondati su apparecchiature nella medesima condizione tecnica e giuridica possono ottenere esiti opposti a seconda del giudice chiamato a decidere, e la divergenza può diventare ancora più marcata se il D.M. del 2026 viene applicato retrospettivamente da alcuni magistrati e soltanto alle violazioni successive al 12 luglio 2026 da altri. L'art. 3 Cost. non impone una uniformità meccanica delle sentenze, ma l'uguaglianza davanti alla legge e l'esigenza di prevedibilità richiedono che le differenze di soluzione siano sostenute da un fondamento normativo riconoscibile e da un percorso interpretativo verificabile.

La funzione nomofilattica della Corte di cassazione e gli strumenti organizzativi dell'ordinamento servono anche a contenere il rischio che orientamenti radicalmente divergenti producano, nella medesima materia sanzionatoria, trattamenti diseguali privi di una base normativa sufficientemente chiara. La verifica richiesta deve quindi accertare la dimensione effettiva del contrasto, il numero e il contenuto delle decisioni interessate e l'eventuale stabilità delle argomentazioni utilizzate, senza interferire con il merito delle singole controversie ma valutando se il fenomeno resti nel fisiologico pluralismo interpretativo o assuma rilievo sotto il profilo della qualità, correttezza e prevedibilità dell'esercizio della funzione.

11. RICHIESTE DI ACQUISIZIONE E DI ACCERTAMENTO

Alla luce di quanto esposto, si chiede che le Autorità destinatarie procedano, ciascuna nei limiti delle proprie attribuzioni, all'acquisizione e alla verifica degli atti necessari a

ricostruire in modo completo la vicenda. In particolare, appare necessario acquisire la sentenza integrale resa nel procedimento R.G. n. 2269/2025 e, nei limiti pertinenti agli accertamenti, il relativo fascicolo; il verbale opposto con la data esatta della rilevazione; il decreto dirigenziale n. 549 del 21 dicembre 2021 nella sua versione integrale e con gli allegati necessari a individuarne natura, presupposti ed effetti; l'eventuale esistenza di un distinto decreto di omologazione del Project Automation K53800_SPEED valido alla data dell'accertamento; il D.M. 8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10 giugno 2026, con l'Allegato B; la comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2026; nonché le decisioni emesse dal medesimo giudicante, dal 18 aprile 2024 in avanti, nelle quali sia stata affrontata la distinzione tra approvazione e omologazione e, per il periodo successivo al 12 luglio 2026, quelle nelle quali il nuovo decreto sia stato utilizzato rispetto ad accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore. Considerato il richiamo al contrasto interno all'Ufficio, appare utile acquisire anche un campione delle decisioni di segno diverso pronunciate, sulla medesima questione, dagli altri magistrati dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce.

Sulla base di tale documentazione si chiede di accertare quale titolo tecnico-amministrativo possedesse il dispositivo alla data della rilevazione del 2025 e se esistesse uno specifico provvedimento di omologazione conforme all'art. 142, comma 6; quale fosse l'esatta natura e la base normativa del decreto n. 549/2021; quale disposizione vigente nel 2025 consentisse, se esistente, di attribuire a un decreto di approvazione gli stessi effetti dell'omologazione; quale disposizione attribuisca al D.M. n. 125/2026 efficacia sugli accertamenti anteriori al 12 luglio 2026 e come tale applicazione possa conciliarsi con l'art. 11 delle preleggi, l'art. 1 della legge n. 689/1981, la gerarchia delle fonti e il principio intertemporale richiamato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 73/2026; quale fondamento giuridico sorregga la qualificazione dell'art. 142, comma 6, come presunzione iuris tantum superabile attraverso l'approvazione, la taratura e il corretto funzionamento dello strumento; e se l'espressione «per tutti i fini di legge» sia un errore materiale isolato oppure sia stata utilizzata, nella decisione segnalata o in ulteriori pronunce, quale passaggio funzionale all'estensione degli effetti del decreto.

Si chiede inoltre di accertare lo status del dott. Valter Vavalle nell'ambito della disciplina transitoria della magistratura onoraria e di individuare il regime concretamente applicabile alla data del 24 luglio 2026. Qualora risulti applicabile il regime dei magistrati onorari confermati, si chiede al Presidente del Tribunale di Lecce di esercitare i poteri di vigilanza previsti dall'art. 30-sexies del d.lgs. n. 116/2017 e di valutare se i fatti, anche alla luce dell'eventuale reiterazione in più provvedimenti, presentino profili rilevanti rispetto ai doveri inerenti alla funzione; alla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Lecce e al Consiglio Superiore della Magistratura si

chiede di svolgere le valutazioni e gli eventuali procedimenti di rispettiva competenza secondo le garanzie previste dalla legge. Il richiamo all'art. 30-quinquies è effettuato affinché l'eventuale valutazione dell'idoneità professionale tenga conto, nei modi stabiliti dall'ordinamento, non di una singola decisione isolata ma di un campione significativo dell'attività svolta.

Al Ministro della giustizia, all'Ispettorato generale e al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria si chiede di svolgere, senza interferire con l'autonomia della decisione giurisdizionale, gli accertamenti organizzativi e ordinamentali rientranti nelle rispettive attribuzioni. Al Primo Presidente e al Procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione la segnalazione viene trasmessa in considerazione della funzione nomofilattica della Corte e dell'espresso dissenso della sentenza rispetto all'orientamento reiterato della Seconda Sezione civile. Al Presidente della Corte d'appello di Lecce, al Consiglio giudiziario e al Procuratore generale presso la stessa Corte si chiede di valutare il contenuto dell'esposto nei limiti delle rispettive competenze e di curarne, ove necessario, la trasmissione agli organi effettivamente competenti. Qualora dall'istruttoria emergano elementi autonomi e specifici suscettibili di assumere rilevanza sotto profili ulteriori, si chiede che gli atti siano trasmessi senza ritardo all'Autorità competente secondo le regole dell'ordinamento.

12. CONCLUSIONI

L'indipendenza della magistratura costituisce una garanzia essenziale dello Stato di diritto e la presente segnalazione non mira a comprimerla. Proprio tale garanzia richiede, però, che rimanga distinguibile la libertà di interpretare la legge dalla possibilità di attribuire alle fonti un contenuto diverso da quello ricavabile dal loro testo e una efficacia temporale non prevista. L'art. 101 Cost. non impone al giudice di seguire la Corte di cassazione, ma lo assoggetta alla legge; per questo la vicenda non può essere risolta con la sola constatazione che il giudice di merito era libero di dissentire da Cass. n. 10505/2024. La verifica richiesta riguarda il modo in cui quel dissenso è stato costruito rispetto all'art. 142, comma 6, alla distinzione tra approvazione e omologazione, alla successione delle norme nel tempo, alla gerarchia delle fonti e alla formulazione effettiva dell'art. 6 del D.M. n. 125/2026.

La sequenza documentale è precisa: il dispositivo utilizzato nel 2025 è indicato in sentenza come munito del decreto di approvazione n. 549/2021; la Corte di cassazione aveva già ripetutamente escluso l'equipollenza tra approvazione e omologazione e distinto il tema della taratura; il D.M. n. 125/2026 è entrato in vigore il 12 luglio 2026; l'art. 6 utilizza la formula «per tutti i fini di cui al presente decreto»; la comunicazione ministeriale del 13 luglio riferisce il nuovo regime alle violazioni accertate dal 12 luglio 2026; il giudizio era

pendente dal 2025 e la sentenza utilizza nondimeno il decreto sopravvenuto per riconoscere una «pregressa rispondenza», qualificandolo come ricognitivo e affermando poi che il K53800_SPEED sarebbe omologato «per tutti i fini di legge». Questi elementi devono essere esaminati unitariamente per stabilire se il percorso resti nei limiti della fisiologica attività interpretativa o presenti profili che richiedano l'attivazione degli strumenti ordinamentali previsti per la magistratura onoraria.

La richiesta non è quella di imporre uniformità forzata alle decisioni né di attribuire automaticamente rilievo disciplinare o penale a una sentenza ritenuta erronea. Si chiede che i fatti documentati siano verificati, che le segnalazioni relative a ulteriori decisioni siano riscontrate attraverso i registri dell'Ufficio, che sia accertato lo status del magistrato e che ogni eventuale valutazione sia compiuta dall'organo competente secondo il procedimento previsto dalla legge.

Qualora le Autorità destinatarie ritengano che tutti i passaggi evidenziati rientrino nella fisiologica attività interpretativa, si chiede che tale conclusione sia assunta dopo un esame specifico della differenza tra la formula normativa e quella utilizzata nella motivazione, dell'efficacia temporale attribuita al decreto, del rapporto tra fonte primaria e fonte secondaria, della costruzione della presunzione iuris tantum e dell'eventuale reiterazione delle medesime argomentazioni in ulteriori pronunce.

Si chiede infine che venga comunicato al sottoscritto il numero di protocollo attribuito alla presente segnalazione, l'Ufficio al quale essa sarà assegnata e, per quanto consentito dalla normativa applicabile, l'avvenuta trasmissione agli ulteriori organi competenti per gli accertamenti richiesti.

Con osservanza.

ALLEGATI

1. Sentenza del Giudice di Pace di Lecce, R.G. n. 2269/2025, decisa il 24 luglio 2026.
2. Decreto ministeriale 8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10 giugno 2026.
3. Documento di identità di Sottile Cervini Gianantonio.

Roma, 28 luglio 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore di ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada



Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: lunedì 27 luglio 2026 20:36 (GMT+02:00)
A: protocollo.centrale@pec.quirinale.it;
prot.cassazione@giustiziacert.it; prot.pg.cassazione@giustiziacert.it;
gabinetto.ministro@giustiziacert.it; prot.ispettorato@giustiziacert.it;
prot.dog@giustiziacert.it; prot.ca.lecce@giustiziacert.it;
segreteria.consgjud.lecce@giustiziacert.it;
presidente.tribunale.lecce@giustiziacert.it;
rocuratoregenerale.pg.lecce@giustiziacert.it
Oggetto: esposto, segnalazione istituzionale e richiesta di accertamenti
in relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Lecce, R.G. n. 2269/2025, decisa il
24 luglio 2026
Allegati: ESPOSTO_GDP_LECCE_VAVALLE_REVISIONATO.pdf,
sentenza vavalle.pdf, DM 125.2026 copia.pdf, Statuto Altvelox copia.pdf, C.I.
SOTTILE G.A. copia.pdf

in allegato

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 27 luglio 2026 20:36 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: esposto, segnalazione istituzionale e richiesta di accertamenti in relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Lecce, R.G. n. 2269/2025, decisa il 24 luglio 2026
Allegati: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 27/07/2026 alle ore 20:36:21 (+0200) il messaggio
"esposto, segnalazione istituzionale e richiesta di accertamenti in relazione alla sentenza del
Giudice di Pace di Lecce, R.G. n. 2269/2025, decisa il 24 luglio 2026" proveniente da
"altvelox@legalmail.it"

ed indirizzato a:

protocollo.centrale@pec.quirinale.it ("posta certificata")
presidente.tribunale.lecce@giustiziacert.it ("posta certificata")
rocuratoregenerale.pg.lecce@giustiziacert.it ("posta certificata")
prot.cassazione@giustiziacert.it ("posta certificata")
prot.dog@giustiziacert.it ("posta certificata")
gabinetto.ministro@giustiziacert.it ("posta certificata")
prot.ca.lecce@giustiziacert.it ("posta certificata")
segreteria.consgjud.lecce@giustiziacert.it ("posta certificata")
prot.pg.cassazione@giustiziacert.it ("posta certificata")
prot.ispettorato@giustiziacert.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 6E898438.025AC227.A4DD1892.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 27/07/2026 at 20:36:21 (+0200) the message
"esposto, segnalazione istituzionale e richiesta di accertamenti in relazione alla sentenza del
Giudice di Pace di Lecce, R.G. n. 2269/2025, decisa il 24 luglio 2026" sent by
"altvelox@legalmail.it"
and addressed to:

protocollo.centrale@pec.quirinale.it ("posta certificata")
presidente.tribunale.lecce@giustiziacerit.it ("posta certificata")
rocuratoregenerale.pg.lecce@giustiziacerit.it ("posta certificata")
prot.cassazione@giustiziacerit.it ("posta certificata")
prot.dog@giustiziacerit.it ("posta certificata")
gabinetto.ministro@giustiziacerit.it ("posta certificata")
prot.ca.lecce@giustiziacerit.it ("posta certificata")
segreteria.consgjud.lecce@giustiziacerit.it ("posta certificata")
prot.pg.cassazione@giustiziacerit.it ("posta certificata")
prot.ispettorato@giustiziacerit.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 6E898438.025AC227.A4DD1892.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

N.RG 2269 / 2025



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Lecce
SENTENZA

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. VALTER VAVALLE, nella causa civile
R.G. n. 2269 / 2025

vertente tra

NUZZO CLAUDIO MICHELE (CF NZZCDM70E08E815P) - Avv. ROSARIA
ROMANO

-RICORRENTE-

contro

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754)

-RESISTENTE-

ha pronunciato

SENTENZA

Si dà atto che risultano depositate le note scritte in sostituzione
dell'udienza ex art. 127ter c.p.c.

()()()

L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.

Parte ricorrente si opponeva avverso il verbale di contestazione specificato

in ricorso con il quale la Polizia Locale di Lecce accertava la violazione di cui all'art. 142 cds, accertata in SC243 altezza km 8+169 direzione Maglie.

()()

Sebbene non espressamente eccepiti si ritiene utile affrontare le questioni che più di sovente vengono portate all'attenzione di questo giudice per una completa disamina della materia trattata e per il rispetto dell'esigenza della prevedibilità della decisione.

()()

Si osserva preliminarmente che in tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (Cass. civ. Sez. VI - 2, 09/08/2016, n. 16853).

()()

Gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria, sono abilitati, in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della l. n. 689 del 1981, a compiere legittimamente, nell'intero territorio di competenza, la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, restando l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di tali servizi elementi esterni all'accertamento e, pertanto, influenti su detta competenza, né su quest'ultima indice la tipologia di strada che attraversa tale territorio. Pertanto, possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato (Cass. civ. Sez. II Ord., 08/02/2019, n. 3839).

()()

Dalla parte espositiva del verbale di contestazione nonché dalla documentazione versata in atti dall'amministrazione comunale risulta che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell'infrazione in parola – Project Automation K53800_Speed - è stata regolarmente autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con decreto nr. 549 del 21-12-2021, sottoposta a verifica di funzionamento e di taratura. Si aggiunga, inoltre, la sostanziale equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale.

Entrambe le procedure consistono infatti in una identica istruttoria tecnico-amministrativa tesa ad accertare la validità, l'efficacia e l'efficienza dell'apparecchio e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie.

Non si condivide, pertanto, quanto ritenuto dalla sentenza della Cassazione nr. 10505/2024, e da quelle successive che la richiamano, in ragione, in primo luogo, dell'eccessiva valorizzazione che nella sentenza viene dato al dato letterale di cui all'art. 142 co. 6 c.d.s. ed in secondo luogo poiché anche per il procedimento di approvazione disciplinato dall'art. 192 co 3 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 495/1992 è prevista una procedura di natura tecnica, che segue, per quanto possibile, lo stesso iter procedurale previsto per il procedimento di omologazione.

Nella innanzi detta sentenza della Suprema Corte, peraltro, si afferma che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico al procedimento di omologazione, assumendo, pertanto, che quest'ultimo sia un'attività consequenziale del primo.

Anche tale conclusione non si ritiene di condividere poiché a parere di questo giudice il discrimine tra le due procedure, di pari valenza tecnica amministrativa, risiede esclusivamente nel fatto che il primo procedimento, ovvero quello di omologazione, è teso a verificare "la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle

prescrizioni stabilite dal presente regolamento”, onde il termine omologazione, mentre il secondo procedimento, ovvero quello di autorizzazione, è applicabile per gli “elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”, onde il termine, appunto, autorizzazione.

Sotto altro profilo, si ritiene, come affermato di recente dalla giurisprudenza di merito, (cfr. Tribunale Bologna N. 1636/2025 – Tribunale Bologna N. 1816/2025), che la presunzione di cui all’art. 142 comma 6 è presunzione “iuris tantum” e ciò implica che, ove l’apparecchio, come nel caso di specie, non sia “debitamente omologato”, il convincimento del giudice in ordine al superamento del limite di velocità può formarsi anche in base ad altri elementi, come per esempio la rilevazione effettuata da un apparecchio approvato e sottoposto a periodiche verifiche di funzionalità e taratura, ovvero ad altri indici presuntivi ricavabili dalle allegazioni e dalle contestazioni confluite nel processo.

Ne consegue, pertanto, che eventuali vizi relativi all'affidabilità del rilevamento ovvero a difetti di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo devono essere allegati e provati dalla parte opponente.

In caso contrario le doglianze sollevate rimangono nel campo delle semplici asserzioni.

A ciò si aggiunga, che non vi è neppure una specifica contestazione di aver superato il limite di velocità contestato.

())()

Si osserva da ultimo che l’art. 6 del recente D.M. 8 giugno 2026 attribuisce ai dispositivi indicati nell’Allegato B una qualificazione prevalentemente ricognitiva.

La disposizione, infatti, non contempla una nuova procedura di verifica o di omologazione per i prototipi inseriti nell’Allegato B, ma individua espressamente i soli dispositivi già approvati ai sensi del D.M. n. 282/2017 che risultano “conformi alle disposizioni di cui al Capo 1 dell’Allegato A”,

stabilendo che essi *“si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto”*.

La norma, pertanto, non attribuisce ex novo una qualità giuridica prima inesistente, bensì prende atto della corrispondenza tra le caratteristiche tecniche dei prototipi già approvati e i requisiti richiesti dal nuovo regime di omologazione.

Tale conclusione trova ulteriore conferma nella ratio del provvedimento, adottato all’esito di una ricognizione nazionale dei dispositivi in uso e finalizzato, come emerge dalle premesse, a prevenire situazioni di incertezza circa la perdurante regolarità del regime approvativo degli apparecchi già operativi.

Il legislatore secondario ha dunque inteso assicurare continuità tra il precedente sistema di approvazione e il nuovo sistema di omologazione, evitando che il mutamento terminologico e procedurale incidesse sulla validità sostanziale dei dispositivi già riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

In tale prospettiva, l’espressione normativa *«si intendono omologati»* appare maggiormente compatibile con una funzione di accertamento e riconoscimento di una conformità già esistente, piuttosto che con l’attribuzione costitutiva di uno status nuovo.

Le disposizioni che prevedono l’applicazione, dalla data di entrata in vigore del decreto, delle nuove regole di taratura e verifica riguardano infatti il regime operativo futuro degli apparecchi, ma non escludono che l’inserimento nell’Allegato B rappresenti la formale attestazione della loro pregressa rispondenza ai requisiti tecnici richiesti per l’omologazione.

Ne consegue che il decreto può essere interpretato quale atto avente valore sostanzialmente ricognitivo dell’idoneità tecnica dei dispositivi elencati nell’Allegato B, idoneo a confermare la continuità tra il precedente regime di approvazione e l’attuale regime di omologazione.

Il dispositivo Project Automation K53800_Speed risulta espressamente incluso nell'Allegato B del D.M. 8 giugno 2026, recante l'elenco dei

prototipi già approvati ai sensi del D.M. n. 282/2017 e riconosciuti conformi ai requisiti tecnici previsti dal nuovo regime di omologazione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del medesimo decreto, tale prototipo si intende omologato per tutti i fini di legge, circostanza che depone nel senso della continuità tra il precedente regime approvativo e quello attualmente vigente.

())()

Per la violazione in questione, ovvero quella sanzionata dall'art. 142 del codice della strada, ove l'accertamento avvenga con dispositivi od apparecchiature simili a quella utilizzata dalla Polizia Locale di Lecce ai sensi del successivo art. 201, non è necessaria la contestazione immediata, né è necessaria l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata né la presenza degli organi di polizia stradale.

Non merita accoglimento, pertanto, il motivo di opposizione con cui si deduce l'assenza del necessario decreto prefettizio autorizzativo.

Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che la Tangenziale Est di Lecce risulta espressamente individuata dal decreto prefettizio n. 91604 dell'11 luglio 2023 tra i tratti stradali sui quali è consentito l'utilizzo di dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti di velocità senza obbligo di contestazione immediata.

Successivamente, con decreto prefettizio n. 122344 del 27 settembre 2024, il Prefetto ha specificato le progressive chilometriche delle postazioni autorizzate.

Tale provvedimento costituisce parte integrante del precedente decreto n. 91604/2023.

Ne consegue che il tratto indicato nel verbale di accertamento (km 8+169, direzione Maglie) risulta ricadere nell'ambito della postazione autorizzata dall'Autorità prefettizia.

())()

L'art. 142 co. 6Bis del codice della strada dispone che: "*Le postazioni di*

controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno".

Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 15.8.2007 all'art. 2 dispone che: *"i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.*

I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto, non necessitano di ripetizione né di indicazione di «fine»".

Secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte *"in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata 'autovelox', l'art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro installazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun*

rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 15/11/2013, n. 25769).

Orbene alla luce di quanto emerge dal verbale di contestazione, che sul punto è coperto da fede privilegiata, nonché dalla documentazione versata in atti dall'ente comunale, la postazione di rilevamento della velocità risulta installata in maniera adeguata e visibile nonché congruamente presegnalata in relazione allo stato dei luoghi (cfr. rilievi fotografici allegati al fascicolo di parte opposta).

()()()

Nel verbale impugnato è indicato il responsabile del procedimento amministrativo nonché quello del procedimento informatico che procede alla certificazione di conformità e notifica.

La firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto.

Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore.

Vi è più che ove il verbale di contestazione venga redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come nel caso di specie, la sua notifica al trasgressore avviene mediante modulo prestampato recante unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando dell'organo accertatore, che è parificato *ex lege* al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo, con conseguente irrilevanza della mancata attestazione di conformità dell'atto notificato al documento informatico.

()()()

Il verbale contiene una indicazione sintetica delle circostanze di fatto poste a fondamento della violazione contestata.

Tanto soddisfa il requisito motivazionale.

()()()

Alcun potere compete al giudice dell'opposizione di sindacare sulla

misura del limite di velocità imposto nel tratto di strada in questione, poiché rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione.

())()

Nel corpo del verbale di contestazione non vanno indicati gli estremi del provvedimento con cui viene autorizzato l'imposizione di un limite di velocità in deroga rispetto a quello imposto dalle norme ordinarie.

L'amministrazione deve provare l'esistenza dell'autorizzazione solo nel caso in cui se ne contesti o neghi la esistenza, in caso contrario se ne presume la validità ed efficacia.

Limitarsi a dedurre la illegittimità del verbale per mancata menzione del provvedimento dell'ente proprietario della strada con il quale viene autorizzato un limite diverso rispetto a quello previsto dalle norme ordinarie senza negarne o contestarne specificatamente l'esistenza non appare sufficiente a trasferire sull'amministrazione il relativo onere probatorio.

())()

L'eventuale violazione della normativa in materia di dati personali o particolari non inerisce sulla legittimità del procedimento teso all'accertamento delle violazioni del codice della strada, poiché le due normative operano su piani diversi e distinti.

())()

La notifica del verbale di contestazione è tempestiva in quanto perfezionatasi nel termine di giorni novanta dalla data dell'accertamento della violazione, che non corrisponde con quella in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità.

Sotto altro profilo si rileva che la notifica deve comunque ritenersi tempestiva ove il primo tentativo sia stato effettuato nel termine di giorni 90.

Infatti, il già menzionato termine, nell'ipotesi in cui il trasgressore sia identificato successivamente, decorre dalla possibilità della sua identificazione tramite visura al PRA o tramite ulteriori ricerche

anagrafiche.

()()()

La Polizia Locale si avvale, per la notifica a mezzo posta del verbale di accertamento, del Servizio Postale Nazionale o dei servizi postali abilitati e licenziati.

L'art. 201 comma 3 del codice della strada prevede che alla notificazione si possa procedere avvalendosi anche di un funzionario che ha accertato la violazione con le modalità stabilite dal codice di procedura civile ovvero a mezzo del servizio postale.

La Polizia Locale ha notificato il verbale di accertamento tramite un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione a mezzo del servizio postale.

Nessun rilievo ha la circostanza che per la notificazione il funzionario si sia avvalso dell'ufficio postale abilitato e licenziato.

Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23588 del 12 maggio 2008, ha chiarito che nell'ipotesi nella quale la notifica sia effettuata dall'agente accertatore deve trovare applicazione la normativa dettata dall'art. 201 comma 3 codice della strada e quella di cui alla L. 890 del 1982 la quale non pone alcuna limitazione territoriale circa l'ufficio postale del quale l'agente accertatore può avvalersi per effettuare la notifica a mezzo posta, parlando semplicemente di servizio postale.

Sotto altro profilo si osserva che non si ravvisano elementi che possano far ritenere che la notificazione sia affetta da giuridica inesistenza.

La Corte di Cassazione sul punto (sentenza n. 23588 del 12 maggio 2008) ha chiarito che *'ciò che la legge riserva al pubblico ufficiale che provvede alla notifica a mezzo posta è l'esercizio della potestà pubblica di certificazione inerente la notifica stessa per la parte che gli compete e dunque l'autenticazione della copia da consegnare al destinatario e la redazione della relata di notifica a mezzo posta, non le attività materiali di stampa, imbustamento, trasmissione'*.

Nel caso di specie risulta che l'attività di autenticazione della copia da

consegnare al destinatario e la redazione della relata di notificazione a mezzo posta sono state effettuate dal funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione che poi si è avvalso dell'ufficio postale per eseguire la notificazione a mezzo del servizio postale.

()()()

Le modalità di estinzione vengono esplicitate in maniera dettagliata e chiara nel verbale di accertamento.

()()()()

Nel verbale di contestazione non deve essere indicato il contratto di appalto tra il Comune di Lecce e la ditta vincitrice del servizio poiché ogni questione inerente tale rapporto opera su un piano diverso che non influisce sulla legittimità del procedimento sanzionatorio.

()()()()

La contestazione in ordine alla violazione degli artt. 77 e segg. del reg. c.d.s. è infondata alla luce della documentazione prodotta in atti.

()()()()

In tema di sanzioni amministrative, ai fini della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 4 della L. 24 novembre 1981 n. 689, occorre, in assenza di ulteriori precisazioni, fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e segnatamente agli artt. 51, 52 e 54 c.p., posto che l'illecito amministrativo mutua la propria natura dall'illecito penale. Nello specifico, l'art. 54 c.p. configura lo 'stato di necessità' come quello in cui versa chi si trova costretto a dover salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (pericolo non causato volontariamente, né altrimenti evitabile). Con particolare riguardo all'esimente dello 'stato di necessità', dunque, è necessario ai fini della sua configurabilità, che, in applicazione dei principi fissati dagli artt. 54 e 59 c.p., ricorra effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile se non con la commissione dell'illecito, che deve essere allegata e provata dal soggetto che la deduca.

()()()

Eventuali ulteriori motivi di opposizione sollevati per la prima volta nel verbale di udienza sono tardivi e pertanto inammissibili stante la natura impugnatoria del giudizio di opposizione.

()()()

Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti in ragione del contrasto esistente all'interno dell'Ufficio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione poiché infondata e, per l'effetto, conferma il verbale di contestazione impugnato e l'entità della sanzione irrogata, imponendone il pagamento nei termini di legge.

Compensa le spese di lite

Così deciso in LECCE il 24-7-2026

Sentenza depositata in Cancelleria in modalità telematica all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.

Il Giudice di Pace

Dott. VALTER VAVALLE